

**Istituto per l'istruzione superiore
"E. Alessandrini" Montesilvano**

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

INDICE

Principi generali	3
Titolo I Diritti degli studenti e norme di convivenza e di ordine all'interno dell'istituto	
Art. 1 Diritti degli studenti.....	4
Art. 2 Doveri degli studenti.....	4
Art. 3 Comportamento corretto.....	5
Art. 4 Corretto uso delle strutture scolastiche.....	5
Art. 5 Adempimenti degli insegnanti.....	6
Art. 6 Osservanza delle disposizioni di sicurezza.....	6
Titolo II Tempi di funzionamento	
Art. 7 Entrate ed uscite dall'Istituto.....	6
Art. 8 Ritardi.....	7
Art. 9 Assenze.....	7
Art. 10 Assenze collettive.....	7
Art. 11 Uscite.....	8
Titolo III. Regolamento di disciplina	
Art. 12 Principi e criteri in materia di applicazione delle sanzioni.....	8
Art. 13 Tipologia di sanzione in ordine di gravità.....	9
Art. 14 Sanzioni disciplinari.....	9
Art. 15 Procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari.....	10
Art. 16 Impugnazioni.....	11
Art. 17 Organo di garanzia.....	11
Titolo IV Funzionamento degli organi collegiali	
Art. 18 Convocazione e sedute.....	11
Art. 19 Programmazione delle attività degli organi collegiali.....	11
Art. 20 Il Collegio dei docenti.....	11
Art. 21 I Consigli di classe	12
Art. 22 Il Consiglio d'Istituto.....	12
Art. 23 La Giunta esecutiva.....	13
Art. 24 Assemblee di classe.....	13
Art. 25 Assemblee d'istituto.....	13
Art. 26 Assemblee dei genitori.....	14
Titolo V Regolamento visite guidate e viaggi d'istruzione o connessi ad attività sportive	
Art. 27 Finalità delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione.....	14
Art. 28 Programmazione e progettazione.....	14
Art. 29 Progetti alternativi.....	15
Art. 30 Approvazioni.....	15
Art. 31 Iter realizzativo.....	16
Art. 32 Relazione finale.....	16
Art. 33 Commissione attività integrative.....	17
Titolo VI Regolamento per l'utilizzo dei laboratori d'informatica e della biblioteca	
Art. 34 Orario d'utilizzo.....	17
Art. 35 Modalità d'uso.....	17
Art. 36 Adempimenti dei docenti.....	18
Art. 37 Uso di Internet.....	18
Art. 38 Divieti.....	18
Art. 39 Biblioteca d'Istituto.....	18
Art. 40 Utilizzo della biblioteca.....	18
Art. 41 Restituzione dei libri.....	19
Art. 42 Libri esclusi dal prestito.....	19
Titolo VII Regolamento per l'utilizzo della palestra	
Art. 43 Uso della palestra	19
Titolo VIII Disposizioni finali	
Art. 44 Modifiche.....	19

Premessa

Al Consiglio dell'Istituto di Istruzione Superiore "E. Alessandrini" compete, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e degli altri organi collegiali, l'adozione del Regolamento di Istituto, a norma dell' art. 6 del D.P.R. 416 del 31.05.74, ora in D.L. 297 del 16.04.94 art.10, e l'esplicitazione dei criteri fondamentali relativi all'organizzazione dell'attività d'Istituto.

Principi generali

Il regolamento scolastico è lo strumento ordinatore della comunità scolastica. Affinché sia efficace è necessario che le sue norme - certe e democraticamente emanate - siano applicate da tutte le componenti dell'Istituto. Solo la condivisione ed il rispetto da parte di tutti gli interessati, infatti, ha il potere di rendere "vivente" un corpo di regole, riducendo al minimo gli arbitri, le trasgressioni ed il ricorso alle sanzioni.

Le norme del regolamento interno dell'Istituto tendono a rispecchiare nella comunità scolastica le finalità democratiche della Costituzione, nel rispetto delle vigenti leggi.

L'Istituto, con la collaborazione di tutte le componenti della vita scolastica, svolge un'azione formativa adatta a promuovere negli studenti una retta coscienza civica, ispirandosi al principio di uguaglianza di tutti nei diritti fondamentali, al di là di ogni forma di discriminazione, per prepararli ad assolvere i doveri scolastici e per porli su un piano di effettiva libertà nel loro sviluppo intellettuale, morale e culturale.

Il Regolamento si pone, quindi, come strumento per il proficuo utilizzo del tempo di lavoro e dell'impegno delle componenti della comunità scolastica (studenti, docenti, personale non docente, genitori), per promuovere il senso di responsabilità e per favorire la partecipazione e la cooperazione di tutti alla vita scolastica; a tal fine fa proprio lo Statuto degli Studenti e delle Studentesse (D. P. R. 249 del 24.6.98).

Il rispetto di tutte le norme, la regolarità e l'efficienza della vita scolastica sono affidati alla responsabilità dei docenti, dei non docenti, degli alunni e dei genitori prima che alle misure disciplinari.

Nel caso in cui si verificassero comportamenti scorretti per situazioni di inadempienza o di infrazione della normativa vigente si applicheranno i procedimenti e le sanzioni disciplinari previsti per legge (cfr. artt. 4 e 5 dello *Statuto delle studentesse e degli studenti*).

La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio garantito a tutti dalla Costituzione. L'indirizzo culturale della scuola si fonda sui principi della Costituzione repubblicana, al fine di realizzare una scuola democratica, dinamica, aperta al rinnovamento didattico-metodologico e ad iniziative di sperimentazione che tengano conto delle esigenze degli studenti nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e nell'ambito della legislazione vigente.

La scuola è aperta ai contributi creativi, responsabilmente espressi dalle sue componenti: studenti, genitori, docenti e personale amministrativo. Gli organi collegiali competenti potranno, inoltre, prendere in considerazione altri apporti che dovessero pervenire da forze sociali e culturali organizzate ed esterne alla scuola.

Titolo I Norme di convivenza e di ordine all'interno dell'istituto

Art. 1 Diritti degli studenti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
2. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
3. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
4. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
5. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
6. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
 - b. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 - c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
 - e. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

Art. 2 Doveri degli studenti

1. Nella quotidianità della vita scolastica il rispetto da parte di ciascuno dei doveri contribuisce a creare un contesto idoneo alla formazione e all'educazione. In relazione ai propri doveri il personale docente e non docente fa riferimento anche a quanto stabilito nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
2. I doveri degli studenti, desumibili dallo Statuto degli studenti e delle studentesse, sono i seguenti:
 - Frequentare le lezioni
 - Assolvere assiduamente gli impegni di studio
 - Rispettare i compagni e tutto il personale della scuola
 - Comportarsi correttamente
 - Utilizzare correttamente gli strumenti e le strutture della scuola non arrecando danni al patrimonio scolastico
 - Condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura
 - Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza

Art. 3 Comportamento corretto

1. Gli studenti sono tenuti ad assumere fra di loro, nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti e non docenti il rispetto anche formale delle norme di buona educazione. Analogamente, il corretto comportamento deve essere garantito in occasione delle iniziative promosse dalla scuola o alle quali la scuola aderisce, anche se realizzate esternamente all'edificio scolastico
2. Gli studenti devono partecipare al dialogo educativo, essere corretti, puntuali, fedeli agli impegni e dare un costruttivo apporto alla vita scolastica
3. Nell'ambiente scolastico si devono evitare atti e linguaggi lesivi della dignità altrui, in quanto offensivi, aggressivi, intimidatori o vessatori.
4. E' consentito usare in classe tutti gli strumenti e i materiali attinenti all'attività scolastica, anche riferibili alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, purché il loro uso sia frutto di una condivisione metodologica e didattica con l'insegnante, e non dia luogo ad alcun abuso.
5. 4. Gli alunni, che sono titolari del diritto alla riservatezza, hanno il dovere di osservare lo stesso rispetto nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto e dei compagni. Di conseguenza non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire -mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito con autorizzazione all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.
6. Durante le lezioni o le attività didattiche in genere non si possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.
7. Gli studenti sono tenuti a portare con sé il libretto delle giustificazioni su cui far annotare giustificazioni, richieste di ingresso in ritardo e uscite anticipate
8. Gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto sia nelle ore di lezione che durante l'intervallo, in cui possono uscire dalle aule e sostare nei corridoi, nell'atrio della scuola e negli spazi all'aperto a ciò destinati (settore economico), ma non possono uscire dal perimetro dell'istituto
9. Gli studenti saranno ritenuti personalmente responsabili, e conseguentemente sanzionati, per aver favorito l'ingresso di estranei non autorizzati o intrattenere colloqui con gli stessi senza autorizzazione del personale tenuto alla vigilanza
10. Gli studenti, come anche le altre componenti della scuola e i genitori ammessi nell'edificio, sono tenuti ad osservare le norme vigenti sul divieto di fumare.
11. Gli studenti che abbiano ricevuto sanzioni disciplinari ("allontanamento dalle lezioni) o avuto un voto di condotta pari a sei o inferiore non possono partecipare ai viaggi d'istruzione e agli stage linguistici
12. Gli studenti non devono disturbare il regolare svolgimento dell'attività a scuola, non devono utilizzare il telefono cellulare e altri dispositivi elettronici (tablet, ecc.) che devono essere spenti e riposti durante le attività didattiche se non espressamente autorizzati dagli insegnanti come strumenti didattici.
13. E' possibile consumare cibi e bevande solo durante il periodo della ricreazione.
14. Gli studenti non possono uscire dalle classi nella prima, quarta e sesta ora di lezione, salvo motivi eccezionali. In ogni caso non potrà allontanarsi dalla classe più di uno studente alla volta e per non più di cinque minuti, termine oltre il quale l'insegnante annoterà sul registro il mancato rientro.
15. Per evitare sovraffollamento per l'acquisto della merenda, secondo un calendario e orario stabiliti dalla DS all'inizio di ogni anno scolastico, gli studenti possono acquistare la merenda 5 minuti prima della ricreazione ma con l'obbligo di rientrare in classe immediatamente dopo l'acquisto. E' consentita l'uscita a massimo 1 alunno scelto tra gli studenti della classe. La merenda dovrà essere consumata successivamente, durante la ricreazione.

16. Gli studenti devono esibire in ogni momento un abbigliamento consono all'ambiente scolastico (ad esempio, evitando pantaloni al di sopra del ginocchio, canottiere o altro abbigliamento succinto).

Art. 4 Corretto uso delle strutture scolastiche

1. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola
2. Ogni classe è responsabile dell'ordine e della pulizia dei locali
3. E' vietato imbrattare o scalfire pareti interne o esterne, rovinare suppellettili ed oggetti dell'arredamento scolastico (banchi, cattedra, sedie). Eventuali danni alle aule, agli arredi e alle attrezzature saranno addebitati ai responsabili. In caso di mancata identificazione risponderanno in solido la classe o le classi coinvolte ai sensi del Patto Educativo di Corresponsabilità (art. 3,m D.P.R. 21 Novembre 2007, n- 235) stipulato dall'Istituto con la famiglia dello studente.
4. Manifesti, documenti e simboli devono essere collocati nelle apposite bacheche, la loro affissione deve essere autorizzata dal Dirigente scolastico. In nessun caso è autorizzata l'affissione di manifesti o documenti in contrasto con la legislazione vigente
5. Gli studenti sono tenuti a rispettare gli spazi attrezzati per la distribuzione di bevande e merende e le regole che ne disciplinano il funzionamento, ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti e ad aver cura di non sporcare, per colpevole negligenza, gli spazi comuni
6. L'uso dei laboratori, della palestra e della biblioteca è consentito solo in presenza del docente responsabile della sorveglianza degli alunni e prevede il rispetto dei regolamenti specifici in essi affissi, che disciplinano la fruizione delle attrezzature in essi contenute, ricordano le normative di sicurezza a cui attenersi, esplicitano le procedure da seguire in caso di emergenze e/o malfunzionamenti In caso di danneggiamenti all'hardware e/o al software dei computer, di furto di attrezzature (mouse, stampante, ecc) e in caso di mancata identificazione del responsabile risponderanno in solido la classe o le classi coinvolte, ai sensi del Patto Educativo di Corresponsabilità (art. 3,m D.P.R. 21 Novembre 2007, n- 235) stipulato dall'Istituto con la famiglia dello studente. In caso di identificazione del responsabile verrà comminata un'adeguata sanzione disciplinare oltre alla denuncia all'autorità giudiziaria

Art. 5 Codice di disciplina degli insegnanti

1. Il Regolamento di Istituto recepisce per intero il Codice di Comportamento del Personale Docente come previsto dalla normativa vigente.
2. I docenti, in particolare, devono:
 - a.preoccuparsi di prendere visione delle circolari e delle comunicazioni ad essi indirizzate, secondo le procedure che verranno indicate dalla DS
 - b.trovarsi in aula cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni
 - c.inviare alla Dirigenza gli alunni in ritardo
 - d.controllare assenze e giustificazioni, annotandole sia sul registro cartaceo che su quello elettronico in modo chiaro e preciso (a cura del docente che svolge la prima ora di lezione)
 - e.verificare che gli studenti abbiano giustificato assenze o ritardi e aggiornare il registro elettronico
 - f. se lo studente non giustifica entro 2 giorni dall'assenza riceve una annotazione scritta sul registro. La trasgressione reiterata a tale regola (massimo 3 volte per trimestre/pentamestre) comporterà automaticamente un voto di condotta non superiore a sette.
 - g.ammettere in classe nelle ore successive alle prime solo gli alunni autorizzati dalla Dirigenza
 - h.concedere agli alunni, nelle ore consentite (2^a, 3^a e 5^a ora di lezione), il permesso di uscire uno alla volta, annotare sul registro la permanenza dello studente fuori dall'aula che si protragga oltre i cinque minuti

- h.astenersi dall'uso del cellulare durante le lezioni e tutte le attività collegiali
- l.vietare agli studenti di consumare in aula cibo e bevande acquistati ai distributori
- m.vigilare affinché gli studenti non usino il cellulare in classe e, in caso di trasgressione, sequestrarlo e consegnarlo al Dirigente scolastico o a un suo delegato che provvederà, poi, a restituirlo ai genitori
- n.spostarsi sollecitamente da un'aula all'altra in modo che le classi restino il minor tempo possibile prive di sorveglianza
- o.svolgere servizio di vigilanza in classe durante la ricreazione
- p.provvedere ad avviare le procedure sanzionatorie o applicare la sanzione nei casi di loro competenza, sentito lo studente

Art. 6 Codice di comportamento del Personale non docente

1. Il Regolamento di Istituto recepisce per intero il Codice di Comportamento del Personale Docente come previsto dalla normativa vigente.

Art. 7 Osservanza delle disposizioni di sicurezza

1. Gli alunni, il personale docente e non docente sono tenuti ad osservare le disposizioni relative alla sicurezza nella scuola richiamate dai regolamenti dei laboratori, sviluppate nel Piano della Sicurezza di cui la scuola è dotata
2. Gli studenti non devono sostare sulle scale di sicurezza, non devono porre ostacoli all'apertura delle uscite di emergenza e devono eseguire con assoluta tempestività, se necessario, le azioni previste dal "Piano di evacuazione" dell'edificio scolastico (anche se si trattasse di una esercitazione)
3. In caso di infortunio di qualsiasi tipo, l'allievo interessato, insieme all'insegnante alla presenza del quale è avvenuto l'infortunio, deve comunicare immediatamente il fatto alla segreteria e al Dirigente

Titolo II Tempi di funzionamento

Art. 7 Entrate ed uscite dall'Istituto

1. La puntualità è una regola nello svolgimento dell'attività scolastica e deve, pertanto, essere rispettata da tutte le componenti della scuola
2. L'orario didattico quotidiano è determinato in funzione delle esigenze temporali e di mobilità degli studenti e, specificamente, di coloro che tra questi risiedono nelle località più distanti o meno collegate
3. L'orario dell'attività didattica quotidiana è, di anno in anno, formulato in modo da consentire agli studenti pendolari di essere puntuali all'inizio delle lezioni e, al termine di queste, uscire dalla scuola in tempo utile a raggiungere il mezzo pubblico di trasporto
4. Gli alunni possono entrare nelle aule al suono della prima campana sotto la vigilanza dei docenti che sono, pertanto, tenuti ad essere presenti in aula cinque minuti prima dell'inizio dell'attività didattica
5. Gli insegnanti dell'ultima ora si assicureranno che gli alunni lascino in ordine le classi, anche per agevolare il lavoro degli addetti alla pulizia
6. L'attività didattica inizia al suono della seconda campana dopo di che non è più consentito l'ingresso in aula salvo diversa disposizione della Dirigenza (ritardo dei mezzi pubblici dovuti a maltempo, lavori, ecc.)
7. Al suono della seconda campana la porta d'ingresso verrà chiusa.

Art. 8 Ritardi

1. Gli alunni in ritardo potranno essere ammessi in classe all'inizio della seconda ora solo con il permesso della Dirigenza scolastica per un numero massimo di cinque volte per trimestre e sette per pentamestre, Al superamento di tali limiti, qualora la motivazione non sia fondata e comprovata (malattia, esigenze familiari, ecc) l'alunno verrà segnalato al Consiglio di Classe che automaticamente provvederà ad assegnare un giorno di sospensione con obbligo di frequenza. Tali provvedimenti verranno comunicati alle famiglie dalla Dirigenza Scolastica.
2. Le entrate dopo la seconda ora saranno consentite solo se validamente documentate o se gli alunni sono accompagnati da un genitore o da un delegato.
3. La Dirigenza Scolastica può decidere solo alla presenza di gravi e documentati motivi di dispensare gli alunni dall'osservanza delle predette norme.
4. Gli alunni pendolari che utilizzano mezzi pubblici di trasporto, i cui orari non si dovessero comunque conciliare con l'orario della scuola, potranno ottenere un permesso particolare dietro richiesta dei genitori e verifica delle esigenze manifestate da parte della Dirigenza che lo annoterà sul registro di classe
Il ritardo deve essere giustificato o il giorno stesso o il primo giorno utile successivo. In caso contrario riceve una annotazione scritta sul registro. La trasgressione reiterata a tale regola (massimo 3 volte per trimestre/pentamestre) comporterà automaticamente un voto di condotta non superiore a sette.

Art. 9 Assenze

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi
2. Il mattino del rientro dopo la/e assenza/e lo studente dovrà esibire la giustificazione, sull'apposito libretto ritirato all'inizio dell'anno scolastico, firmata, nel caso dei minorenni, da un genitore (la cui firma viene depositata all'atto del ritiro)
3. Per le assenze dovute a malattia e superiori a 5 giorni occorre esibire il giorno del rientro un certificato medico di riammissione. Qualora le assenze fossero dovute ad altra causa sarà sufficiente una dichiarazione che attesti che esse non sono state causate da malattia
Le assenze devono essere giustificate il primo giorno utile successivo. In caso contrario riceve una annotazione scritta sul registro. La trasgressione reiterata a tale regola (massimo 3 volte per trimestre/pentamestre) comporterà automaticamente un voto di condotta non superiore a sette.

Art. 10 Assenze collettive

1. L'assenza si intende come "collettiva" allorché il numero degli assenti superi il 50% dei componenti della classe
2. In caso di assenza collettiva questa verrà segnalata tempestivamente alla Dirigenza Scolastica dal Coordinatore di Classe o da un docente della classe stessa, I singoli studenti aderenti dovranno recuperare il giorno di assenza decurtando lo stesso da quelli destinati alle attività integrative, diverse dal viaggio di istruzione. A coloro che partecipano ad un numero di assenze collettive ingiustificate pari o superiore a tre, in sede di scrutinio sarà diminuito di un punto il voto di condotta
3. La sanzione qui specificata non potrà essere comminata a carico di coloro che, il giorno del rientro, presentino certificato medico giustificativo dell'assenza o vengano accompagnati dai genitori che dovranno fornire adeguate motivazioni al Dirigente Scolastico

Art. 11 Uscite

1. L'uscita anticipata è consentita agli alunni minori solo se prelevati da uno dei genitori o da un loro delegato. In caso di malore, nell'evenienza di irreperibilità dei genitori, l'alunno sarà accompagnato al Pronto soccorso.
2. Gli alunni maggiorenni potranno uscire in anticipo solo in casi eccezionali e adeguatamente motivati previa richiesta sul libretto di giustificazioni alla Dirigenza Scolastica. Tale richiesta

dovrà essere presentata almeno un giorno prima e debitamente documentata (in caso di attività sportiva o artistica, ecc.) in modo da poter valutare la fondatezza delle ragioni addotte. In ogni caso la Dirigenza darà comunicazione alle famiglie ogni due richieste di uscite da parte dell'alunno.

Art. 11 bis Entrate ed uscite negli ultimi giorni di lezione

Negli ultimi 20 giorni di scuola non sarà possibile entrare in ritardo ed uscire in anticipo, anche in presenza dei genitori, se non per gravi e documentati motivi.

Titolo III Regolamento di disciplina

Art. 12 Principi e criteri in materia di applicazione delle sanzioni

Il **presente Regolamento** è adottato in attuazione delle disposizioni di cui all'art.4 D.P.R. 24.06.1998 n. 249 Statuto delle studentesse e degli studenti e **delle modifiche introdotte con il D.P.R. 21.11.2007, n. 235**, per definire violazioni disciplinari, sanzioni, organi competenti e procedure di applicazione delle sanzioni stesse.

1. La responsabilità disciplinare è personale
2. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
3. La volontarietà, intesa come dolo, del comportamento costituente violazione disciplinare e il grado di colpa nell'inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza che regolano la vita della scuola sono elementi che concorrono a determinare la gravità dell'infrazione e il tipo di sanzione da applicare.
4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla gravità dell'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
5. Nel caso si verificano comportamenti anomali e non direttamente riconducibili alle tipologie sopra indicate, ma costituenti comunque violazione di doveri, saranno applicate le sanzioni disciplinari previste per comportamenti di corrispondente gravità
6. Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente: alla studentessa e allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica e/o sociale. Per attività a favore della comunità scolastica e/o sociale si intendono tutte quelle attività che, nel supportare ed agevolare i servizi offerti dalla e nella scuola, costituiscono prova di partecipazione e di condivisione del [Progetto di Istituto](#) e dei valori educativi e di crescita ad esso sottesi o attività in collaborazione con enti di volontariato presenti nel territorio (mensa dei poveri, case di riposo per anziani, ecc)
7. La reiterazione di un comportamento che ha già dato luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare comporta, di regola, l'applicazione di una sanzione disciplinare di grado immediatamente superiore.
8. La rilevanza penale di comportamenti individuati come illeciti disciplinari non esclude, alla conclusione del relativo procedimento disciplinare, l'applicazione delle sanzioni disciplinari corrispondenti.
9. L'applicazione di una sanzione disciplinare non esclude la responsabilità dello studente in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati.
10. Per quanto non espressamente qui richiamato, si fa riferimento alle disposizioni dell'art.4 D.P.R. 24.06.1998 n. 249 Statuto delle studentesse e degli studenti

Art. 13 Tipologia di sanzione in ordine di gravità

1. Ammonizione verbale
2. Annullamento di un compito in classe durante lo svolgimento delle prove scritte
3. Nota disciplinare scritta sul registro di classe e sul registro elettronico dal docente

4. Ammonizione scritta del Dirigente scolastico (che scatta dopo la terza nota disciplinare scritta)
5. Allontanamento fino a quindici giorni
6. Allontanamento per periodi superiori a quindici giorni
7. Allontanamento dalla scuola con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi, con riferimento alla fattispecie di cui al punto precedente, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale
8. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo

Art. 14 Sanzioni disciplinari

<i>Infrazione</i>	<i>Sanzione</i>	<i>Soggetto che sanziona</i>
Agli studenti che non frequentino regolarmente i corsi senza valido motivo o non assolvano assiduamente agli impegni di studio	Nota disciplinare scritta Comunicazione e convocazione della famiglia	Il docente e/o il coordinatore della classe
Agli studenti che, durante le ore di lezione, non partecipano al dialogo educativo e disturbano il normale andamento dell'attività didattica	Nota disciplinare scritta e in caso di comportamento reiterato convocazione del DS o di un suo delegato ed eventuale ammonizione scritta	Il docente con visto del DS
L'alunno che viene sorpreso a copiare nel corso di un compito in classe	Annotazione scritta sul registro di classe e annullamento del compito	Il docente
Agli studenti che, durante le ore di lezione e in tutti gli spazi della struttura scolastica assumano un comportamento che li ponga in situazioni di pericolosità per sé e gli altri, o usino linguaggio scurrile nei confronti dei docenti, del personale non docente, personale tecnico, compagni, Dirigente Scolastico ecc.)	A seconda della gravità dell'infrazione o della sua reiterazione la sanzione prevede un'applicazione graduale che va dalla nota disciplinare scritta sul registro di classe all'allontanamento fino a 15 giorni	Il docente - Il Consiglio di Classe
Gli studenti che falsificano firme o documenti ufficiali della scuola	Allontanamento fino a 15 giorni	Il Consiglio di Classe

Mancanza di rispetto, lesiva della dignità personale, sia verbale che con atti, rilevata da qualunque operatore scolastico	Allontanamento fino a 15 giorni	
Reati che violano dignità e rispetto della persona o tali da arrecare pericolo per l'incolumità delle persone Comportamenti vessatori prolungati ai danni di compagne/i, perpetrati in concorso con altre/i alunne/i anche attraverso l'uso di strumenti elettronici (cyberbullismo) tali da provocare grave disagio o sofferenza psicologica	Allontanamento di durata superiore a 15 giorni, in relazione alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo	
Acquisizione all'interno della scuola - mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - di immagini, filmati o registrazioni vocali all'insaputa o contro la volontà delle persone riprese Divulgazione del materiale acquisito	Allontanamento fino a 15 giorni Risarcimento del danno Qualora la divulgazione di immagini leda la dignità e il decoro delle persone riprese: allontanamento dalla scuola di durata superiore a 15 giorni, e Risarcimento del danno, in relazione alla gravità del comportamento	
La mancata esibizione del libretto delle giustificazioni	Il ritardo e/o l'assenza deve essere giustificato/a o il giorno stesso o il primo giorno utile successivo. In caso contrario l'alunno riceve una annotazione scritta sul registro. La trasgressione reiterata a tale regola (massimo 3 volte per trimestre/pentamestre) comporterà automaticamente un voto di condotta non superiore a sette	Il Coordinatore di Classe
Lo studente che favorisce l'ingresso di estranei non autorizzati	Allontanamento da 3 a 15 giorni.	Il Consiglio di Classe
Lo studente che viene sorpreso a fumare	Deve essere segnalato al Dirigente o al delegato alla vigilanza per la comminazione della relativa sanzione pecuniaria	Il Dirigente o il delegato alla vigilanza
Lo studente che usa l'ascensore senza autorizzazione	Ammonizione scritta sul registro di classe	Il Dirigente su segnalazione di chi ravvisa l'infrazione
Lo studente che non riconsegna i pagellini, le pagelle e le autorizzazioni	Ammonizione scritta e convocazione del genitore	Il coordinatore della classe

Lo studente che utilizza oggetti che possano essere motivo di disturbo dell'attività didattica (es. cellulare, lettori mp3 ecc.)	Nota scritta sul registro di classe e sequestro con successiva consegna al Dirigente scolastico che provvederà alla restituzione ai genitori	Il docente
Lo studente che consuma cibi o bevande durante le lezioni	Ammonizione verbale	Il docente
Lo studente che resta fuori dall'aula per più di cinque minuti	Annotazione scritta sul registro di classe	Il docente
Lo studente che non rispetta o danneggia la struttura e gli arredi scolastici	Ammonizione scritta sul registro di classe o sospensione fino a 15 giorni, con risarcimento dei danni prodotti	Il docente o il Consiglio di Classe

Art. 15 Procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari

1. Quando il provvedimento è assunto dal docente o dal Dirigente Scolastico alla studentessa o allo studente è contestato l'addebito e rivolto l'invito ad esporre le proprie ragioni con eventuale verifica istruttoria delle stesse
2. Nel caso di provvedimenti assunti dal Consiglio di classe la procedura si apre con una breve istruttoria a porte chiuse, seguita dall'audizione della studentessa o dello studente, accompagnata/o da chi esercita la potestà genitoriale, in merito ai fatti che le/gli sono contestati. Esaurita questa fase il Consiglio di classe torna a riunirsi a porte chiuse e decide la sanzione. Essa è subito comunicata all'interessata/o con la proposta di commutazione
3. L'organo competente ad infliggere le sanzioni superiori all'allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni è il Consiglio d'Istituto
4. Tutte le sanzioni, superiori all'ammonizione scritta, sono trascritte nel fascicolo personale dell'allievo

Art. 16 Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di 10 giorni.

Art. 17 Organo di garanzia

1. Dell'Organo di garanzia fanno parte: un docente designato dal Consiglio d'Istituto, un rappresentante eletto dagli studenti e un rappresentante eletto dai genitori. Esso è presieduto dal Dirigente scolastico. I membri dell'Organo di garanzia restano in carica per tre anni, ameno che non perdano i requisiti prima della scadenza.
Le votazioni per le elezioni dei rappresentanti degli studenti e dei genitori sono effettuate tra i rispettivi rappresentanti già eletti nei Consigli di classe e nel Consiglio d'Istituto.
2. L'Organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
3. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse contro le violazioni del presente regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

4. La convocazione dell'Organo di garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 5 giorni prima della seduta
5. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza

Titolo IV Funzionamento degli organi collegiali

Art. 18 Convocazione e sedute

1. La convocazione ordinaria degli organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso, di massima non inferiore a 5 giorni, rispetto alla data delle riunioni
2. La convocazione deve essere effettuata con posta elettronica diretta ai singoli membri dell'organo collegiale e mediante affissione dell'avviso all'apposito albo o mediante pubblicazione sul sito web della scuola
3. L'affissione all'albo o la pubblicazione sul sito web della scuola dell'avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell'organo collegiale
4. Le sedute dell'organo collegiale sono verbalizzate su apposito registro a pagine numerate; il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario

Art. 19 Programmazione delle attività degli organi collegiali

1. Ciascuno degli organi collegiali programma le proprie attività nel tempo allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse

Art. 20 Il Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti è convocato dal Dirigente scolastico o su richiesta di un terzo dei suoi membri e la convocazione deve indicare l'ordine del giorno
2. Il Collegio dei docenti, in deroga al 1° comma, può variare l'ordine del giorno con approvazione a maggioranza assoluta
3. Il Collegio dei docenti può operare per commissioni variamente articolate

Art. 21 I Consigli di classe

1. Il Consiglio di classe è convocato dal Dirigente scolastico o su richiesta scritta e motivata dalla maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il Presidente
2. Le riunioni devono essere programmate, a norma dell'art. 7, e coordinate con quelle degli altri organi collegiali
3. Il Consiglio di classe è presieduto dal Dirigente scolastico, oppure da un docente suo delegato

Art. 22 Il Consiglio d'Istituto

1. La prima convocazione del Consiglio d'Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri, è disposta dal Dirigente scolastico
Nella prima seduta il Consiglio è presieduto dal Dirigente scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri dello stesso, il proprio presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti. Qualora non sia raggiunto il quorum alla prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, purché siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. In caso di parità si ripete la votazione finché non si determini una maggioranza relativa
Il Consiglio d'Istituto può eleggere anche un vicepresidente, da votarsi fra i genitori membri del Consiglio, con le stesse modalità per l'elezione del presidente
2. In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne assume le funzioni il vicepresidente o, in mancanza anche di questi, il consigliere più anziano di età

3. Il Consiglio d'Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso
4. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta del presidente della Giunta esecutiva ovvero della maggioranza dei suoi componenti
5. L'atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni d'urgenza. In tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido. La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo della riunione e deve essere affissa all'albo. Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni
6. L'ordine del giorno è formulato dal Presidente del C.d.I. su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva. A conclusione di ogni seduta, singoli consiglieri possono indicare argomenti da inserire nell'ordine del giorno della riunione successiva
7. Il C.d.I. può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori. Il C.d.I., al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio. Delle commissioni nominate possono far parte i membri del Consiglio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. Le commissioni possono avere potere deliberante nei limiti stabiliti dal C.d.I.; svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dall'Organo stesso. Ad esso sono tenute a riferire, per il tramite del loro coordinatore, in merito al lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono pervenute, nel termine di tempo fissato preventivamente. Delle sedute di commissione è redatto sintetico processo verbale
8. Le sedute del C.d.I., ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole persone, sono pubbliche. Possono assistere, compatibilmente con l'idoneità del locale ove si svolgono, gli elettori delle componenti rappresentate e tutti gli altri previsti per legge. Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia corretto il Presidente ha il potere di disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica
9. La pubblicità degli atti avviene mediante affissione in apposito albo dell'istituto e nell'albo online, della copia integrale, sottoscritta dal segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo non inferiore a 10 giorni
10. I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'istituto e sono consultabili da chiunque ne abbia titolo su richiesta da esaudire entro due giorni dalla presentazione. Tale richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico, è orale per docenti, personale A.T.A. e genitori; è, invece, scritta e motivata in tutti gli altri casi
11. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato
12. Il Consiglio d'Istituto approva la relazione annuale entro il mese di ottobre e, comunque, quando si dia luogo al rinnovamento dell'organo, prima dell'insediamento del nuovo organo. La relazione è predisposta dalla Giunta esecutiva entro il mese di settembre
13. Il consigliere assente per tre volte consecutive sarà invitato dalla Presidenza a presentare per iscritto le giustificazioni dell'assenza. Ove risultasse assente alla successiva seduta, sarà dichiarato decaduto dal C.d.I. con votazione a maggioranza relativa. Le giustificazioni presentate saranno esaminate dal Consiglio: ove le assenze siano ritenute ingiustificate dalla maggioranza assoluta del Consiglio, il consigliere decade dalla carica. Ogni consigliere giustifica le sue assenze attraverso la Segreteria della scuola, al Presidente del C.d.I.

Art. 23 La Giunta esecutiva

1. Il C.d.I. nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta esecutiva composta da un docente, un componente degli ATA, un genitore, un alunno, secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto segreto.

2. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'istituto, ed il DSGA, che svolge anche la funzione di segretario della Giunta stessa
3. La Giunta esecutiva prepara i lavori del C.d.I., predisponendo tutto il materiale necessario ad una corretta informazione dei consiglieri almeno due giorni prima della seduta del Consiglio ed esegue le delibere del Consiglio.

Art. 24 Assemblee di classe

1. Gli studenti possono richiedere di effettuare assemblee di classe nel numero di una al mese della durata di due ore che dovranno essere consecutive
2. La richiesta indirizzata al Dirigente Scolastico deve essere inoltrata dai rappresentanti di classe, corredata dell'ordine del giorno e delle firme degli insegnanti delle ore interessate alla riunione, i docenti apporranno la firma esclusivamente per presa visione. I richiedenti dovranno utilizzare, per quanto possibile, ore di competenze di tutte le discipline nel corso delle differenti assemblee tenute durante l'anno scolastico. La richiesta dovrà essere presentata almeno 5 gg prima rispetto alla data scelta
3. Il D.S. potrà respingere la richiesta in mancanza di uno o più dei requisiti suddetti, in particolare sarà sua cura di controllare che la rotazione fra differenti discipline venga effettuata
4. Al termine dell'assemblea dovrà essere redatto apposito verbale della riunione che verrà consegnato alla Dirigenza

Art. 25 Assemblee di istituto

1. L'assemblea d'istituto può essere richiesta dal Comitato studentesco o da almeno il 10% degli studenti per dibattere su problematiche inerenti l'Istituto o per approfondire tematiche sociali, culturali, artistiche e scientifiche. Qualunque altra modalità di assemblea (visione di film, incontri) dovrà richiedere motivazione, preparazione e organizzazione adeguate.
2. Le assemblee destinate all'approfondimento di problemi sociali, artistici, culturali, scientifici - alle quali è consentita la partecipazione di esperti esterni per non più quattro volte in un anno scolastico - possono essere considerate a tutti gli effetti come giorni di lezioni e quindi conteggiate all'interno della quota minima determinata dalla legge.
3. Alle assemblee così convocate potranno partecipare (art. 43 D.P.R. 416) esperti esterni indicati dagli studenti. I nominativi degli esperti devono essere indicati unitamente agli argomenti da inserire nell'o. del g., la loro partecipazione dovrà essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto che potrà negarla soltanto con motivata deliberazione nel rispetto dei principi del pluralismo culturale, politico, religioso, ecc.
4. Dopo ogni assemblea sarà esposta all'albo degli studenti una relazione dei lavori redatta a cura dei richiedenti
5. L'assemblea degli studenti deve darsi un regolamento, che diventerà parte integrante di quello d'Istituto. Il Consiglio d'Istituto può chiederne modifiche per assicurarne conformità alle norme vigenti

Art. 26 Assemblee dei genitori

1. E' prevista la possibilità per i genitori degli alunni (o per gruppi degli stessi) di riunirsi presso i locali dell'istituto al di fuori dell'orario delle lezioni per discutere problemi inerenti all'attività scolastica dei propri figli
2. La richiesta dei locali della scuola deve essere inoltrata per iscritto al Dirigente Scolastico
3. Le assemblee possono essere richieste dai rappresentanti dei genitori, eletti o meno, nei consigli di classe

4. L'assemblea d'Istituto dei genitori (che può anche essere articolata per gruppi di classi) è presieduta da uno dei genitori eletti nel consiglio d'Istituto. In assenza i genitori provvederanno prima dell'avvio dei lavori all'affidamento dell'incarico
5. L'assemblea viene convocata in orario extrascolastico dal presidente, dalla maggioranza dei membri del comitato dei genitori o da 50 genitori. La richiesta, contenente data, ora e ordine del giorno deve essere presentata al dirigente scolastico con almeno 20 giorni di anticipo sulla data prevista
6. Il dirigente autorizza la convocazione, sentita la giunta esecutiva. L'avviso di convocazione viene affisso alla bacheca d'Istituto e ne viene data comunicazione a tutti i genitori tramite gli alunni.
7. All'assemblea d'Istituto dei genitori possono partecipare, con diritto di parola, il dirigente scolastico ed i professori della scuola
8. L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento. Esso sarà inviato in visione al Consiglio d'Istituto e allegato al presente regolamento della scuola

Titolo V Regolamento visite guidate e viaggi d'istruzione o connessi ad attività sportive

Art. 27 Finalità delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione

1. La finalità comune delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione o connessi ad attività sportive è d'integrare la normale attività della scuola sul piano della formazione generale della personalità degli alunni, dell'arricchimento delle competenze culturali e della specifica preparazione professionale
2. Le visite guidate e i viaggi d'istruzione devono, quindi, rispondere ai seguenti obiettivi:
 - Sviluppare le relazioni socio-affettive
 - Consentire esperienze differenti di vita
 - Promuovere l'integrazione culturale
 - Integrare la preparazione d'indirizzo
 - Potenziare le competenze motorie

Art. 28 Programmazione e progettazione

- I viaggi di istruzione e le uscite didattiche vengono proposte dai Consigli di Classe di ottobre, recepite, valutate e coordinate dalla Commissione Attività Integrative e approvate durante i Consigli di Classe di novembre di ogni anno scolastico. Le mete dei viaggi di istruzione e delle visite guidate dovranno essere individuate sulla base dei criteri culturali ed educativi definiti dal Collegio dei Docenti. Il Settore Economico e il Settore Tecnologico decidono autonomamente le destinazioni di visite guidate e viaggi di istruzione eccetto che per le classi quinte la cui meta è comune. Una volta ratificati dal primo Collegio dei Docenti successivo a detti Consigli di Classe non ne verranno programmati e realizzati altri. Eventuali uscite didattiche legate ad eventi straordinari potranno essere comunque autorizzate durante l'anno. Per tutte le classi verrà selezionata una sola meta sulla base di una attenta valutazione della convenienza economica e della condivisione della proposta da parte della maggioranza di tutti i Consigli di Classe. L'organizzazione di viaggi di istruzione e visite guidate si uniformano ai seguenti criteri:
 - Mete: i viaggi all'estero sono riservati alle classi quinte, mentre per le altre classi saranno privilegiate le mete in Abruzzo o in Italia.
 - Durata:
 - Primo Biennio: saranno previste uscite didattiche nel territorio e nelle regioni limitrofe di 1 giorno per massimo 3 uscite. Non si preclude la possibilità di effettuare un viaggio di istruzione di 2 giorni (1 pernottamento)
 - Secondo biennio: saranno previste uscite didattiche nel territorio e nelle regioni limitrofe di 1 giorno per un massimo di 3 uscite. Le uscite didattiche inerenti le attività

di alternanza scuola-lavoro non rientrano in questo computo. Il viaggio di istruzione prevede 2 pernottamenti per complessivi 3 giorni

- Classi quinte: oltre ad eventuali uscite didattiche di 1 giorno il viaggio di istruzione all'estero potrà essere effettuato nel modo seguente:
 - i. 5 giorni (4 notti) se in aereo
 - ii. 6 giorni (5 notti) se in autobus, treno o nave

N.B.: Per quanto riguarda l'Indirizzo Turistico sulla base delle UdA o delle scelte didattiche dei Consigli di Classe potranno essere definite deroghe al tetto massimo di giornate.

2. Il singolo Consiglio di Classe può proporre ed organizzare iniziative, a spese della scuola, da destinare agli alunni ritenuti più meritevoli.

Le visite del territorio organizzate per l'indirizzo Turistico sono da considerarsi attività curriculari e, pertanto, sottratte alle disposizioni relative ai viaggi di istruzione, nell'ambito, comunque, del monte ore annualmente destinato dal collegio dei docenti e dal Consiglio d'Istituto alle attività integrative.

Art. 29 Progetti alternativi, stage linguistici

1. I singoli consigli di classe possono avvalersi della possibilità di approvare viaggi e visite d'istruzione alternativi a quelli previsti dall'art. 27. La proposta alternativa deve essere formulata da uno o più insegnanti di ciascun Consiglio, organicamente inserita nella programmazione individuale degli insegnanti proponenti e definita nella specificazione della meta, del periodo temporale, delle finalità culturali e didattiche oppure deve essere coerente con l'UdA elaborata dal Consiglio di Classe.
2. Gli insegnanti proponenti sono automaticamente anche accompagnatori della classe.

3. Stage di lingua all'estero

Gli stage di lingua all'estero sono indirizzati a tutti gli studenti del secondo biennio che abbiano studiato la lingua in oggetto per almeno due anni.

- **Obiettivi:**
- Migliorare le abilità comunicative approfondendo nello stesso momento argomenti di sintassi della L2;
- Conoscere la cultura del paese straniero attraverso la quotidianità ed il contatto con la realtà sociale del paese ospitante;
- Condividere con i coetanei un'esperienza didattica ed educativa che consenta di conoscere altri stili di vita e far conoscere i propri all'estero, al di là di qualsiasi luogo comune, nel rispetto e nella tolleranza.

Art. 29 bis Visite guidate di mezza giornata in orario pomeridiano

1. Laddove la distanza del luogo lo consenta, è possibile organizzare visite guidate di mezza giornata in orario pomeridiano aperte alla partecipazione di studenti di diverse classi dell'Istituto e senza vincolo di quorum. Gli insegnanti accompagnatori possono recuperare il tempo impiegato secondo quanto stabilito dalla contrattazione d'Istituto.
2. In casi di progetti di particolare interesse deliberati dai Consigli di Classe e che prevedono la durata massima di 2 giorni, è possibile la partecipazione di gruppi di alunni fuori dai vincoli del quorum sempre con la previa approvazione dei Consigli di Classe stessi.

Art. 30 Approvazioni

1. Il collegio dei docenti provvede all'approvazione delle proposte di visite e viaggi d'istruzione, tanto di quelle formulate dalla commissione attività integrative, che di quelle, alternative, presentate dai singoli Consigli di classe, dopo averne verificato la rispondenza alle finalità ed agli obiettivi indicati all'art. 27 del presente regolamento
2. Il Consiglio d'Istituto delibera l'attuazione dei singoli progetti nella seduta di dicembreIl Consiglio d'Istituto delibera l'approvazione dei progetti in base ai seguenti criteri:
 - Per ogni classe aderente deve essere indicato un docente accompagnatore, Sarà compito della Commissione definire il numero complessivo dei docenti accompagnatori sulla base del numero degli studenti partecipanti.
 - I docenti che abbiano insegnato in una classe nell'anno precedente possono essere indicati come accompagnatori della stessa, anche se non più facenti parte del Consiglio di classe
 - Il progetto deve contenere le indicazioni riguardanti i mezzi di trasporto da utilizzare; l'ora, il giorno e il luogo di partenza e di rientro; tutti i servizi richiesti (guide, pasti, pernottamenti, ecc.)
 - Il progetto deve contenere il programma giornaliero dettagliato che non può prevedere *tempi morti* e deve indicare, per gli eventuali tempi liberi da impegni didattici, un'organizzazione che assicuri un'adeguata sorveglianza degli studenti ad opera degli insegnanti

Art. 31 Iter realizzativo

1. La Commissione Attività Integrative provvede a predisporre e consegnare agli alunni il modulo di autorizzazione della famiglia che dovrà contenere il progetto dettagliato e, specificamente, l'indicazione della meta, dell'orario e del luogo di partenza e di rientro e, nel caso di viaggi di più giorni, la durata. Gli alunni partecipanti dovranno riconsegnare l'autorizzazione, firmata da un genitore per accettazione, entro il termine stabilito.
2. La quota individuale di partecipazione, con l'indicazione di eventuali servizi da pagare separatamente, e la scadenza per il pagamento sarà comunicata agli alunni partecipanti con il modulo di adesione
3. La quota individuale è determinata sulla base dei preventivi e delle valutazioni economiche della segreteria e varia in funzione del numero dei partecipanti
4. La riconsegna dell'autorizzazione, firmata da un genitore, comporta l'obbligo di versare la quota di partecipazione. L'adesione al viaggio potrà essere ritirata esclusivamente entro 3 giorni dalla comunicazione della spesa pro capite
5. Il numero delle adesioni per classe non potrà essere inferiore al 50% degli alunni della classe regolarmente frequentanti per i viaggi di istruzione in Italia e/o all'estero escludendo gli alunni che hanno avuto sanzioni disciplinari (allontanamento dalle lezioni) o un voto di condotta pari a sei
6. Il numero delle adesioni per classe per le visite guidate o le uscite didattiche deve prevedere i tre quarti degli alunni frequentanti la classe ma nel caso di progetti specifici, partecipazione a concorsi o a premi è possibile la partecipazione anche di gruppi ristretti.
7. Gli alunni che abbiano partecipato agli stages linguistici della durata di una settimana non potranno prendere parte ai viaggi d'istruzione per pari numero di giorni
8. Gli alunni che hanno ricevuto sanzioni disciplinari consistenti in "allontanamento dalle lezioni" per uno o più giorni e/o con un voto pari a sei in condotta non possono prendere parte a viaggi, visite e trasferte legate ad attività sportive.
9. Gli alunni con assenze collettive ingiustificate dovranno recuperare tali giorni decurtandoli da quelli dedicati ad attività integrative (esclusi i viaggi d'istruzione)
10. Prima della partenza ai docenti accompagnatori sarà consegnata la nomina e l'elenco degli alunni partecipanti. Uno di essi, designato capo comitiva, firmerà la relazione sull'attività svolta su apposito modulo predisposto dalla scuola

11. In caso di comportamenti che possano compromettere gravemente la riuscita dell'attività il capo comitiva può decidere, sentiti gli altri accompagnatori e il DS, di interrompere l'attività con costi a carico della/e famiglia/e dello/gli studente/i implicati e, nel caso di viaggio all'estero, decidere il rimpatrio anticipato dello/degli studente/i sempre con costi a carico della/e famiglia/e. Al rientro si prenderanno le misure disciplinari opportune.
12. Al fine del contenimento dei costi i viaggi in pullman devono prevedere la partecipazione di almeno due classi; dovrà essere privilegiato l'uso del mezzo di trasporto più economico
13. Gli impegni di spesa nei confronti delle agenzie prescelte saranno presi solo dopo l'avvenuto versamento di tutte le quote a carico degli alunni quando l'importo è fino ad euro 150 o del 50% delle stesse per importi superiori

Art. 32 Relazione finale

1. I docenti accompagnatori, a viaggio d'istruzione concluso, sono tenuti ad informare gli organi collegiali, in particolare la Commissione attività integrative, ed il Dirigente scolastico dello svolgimento dell'attività, degli eventuali inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio, con riferimento anche al servizio fornito dall'agenzia o ditta di trasporto

Art. 33 Commissione attività integrative

E' istituita la Commissione attività integrative (rispettivamente una per il Settore Economico e una per il Settore Tecnologico) con i seguenti compiti:

- Ricepire, valutare e coordinare le proposte relative a uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione elaborate e proposte dai singoli Consigli di Classe di ottobre mediante apposito modulo
- Comunicare ai Consigli di Classe di novembre le destinazioni prescelte in base alla corrispondenza alla normativa e la congruenza rispetto agli obiettivi ed ai criteri esplicitati dal regolamento e dal POF con dettagli relativi all'itinerario e al preventivo di spesa che verranno predisposti con l'ausilio di un impiegato della Segreteria a cui è affidato l'incarico dell'organizzazione amministrativa
- Redigere e esporre nella bacheca di istituto un piano organico di facile consultazione, relativo allo svolgimento delle attività integrative, viaggi di istruzione compresi

Titolo VI Regolamento per l'utilizzo dei laboratori d'informatica e della biblioteca

Art. 34 Orario di utilizzo

1. Ogni laboratorio ha un orario di utilizzazione elaborato all'inizio di ciascun anno scolastico. I docenti devono, salvo casi particolari autorizzati dal Dirigente scolastico, rispettare l'orario stabilito
2. Singoli alunni e/o singoli docenti possono accedere ai laboratori solo se autorizzati dalla dirigenza o dal docente responsabile dei laboratori.

Art. 35 Modalità d'uso

1. I docenti devono compilare il registro del laboratorio
2. E' necessaria l'autorizzazione della dirigenza, del docente responsabile o del docente subconsegnatario per l'uso dell'attrezzatura, sia hardware che software, del laboratorio
3. Gli elaboratori sono numerati e a ciascuno di essi è assegnato stabilmente, nel corso dell'anno scolastico, un allievo o un gruppo di allievi. Sarà cura del docente predisporre una piantina che associ ad ogni postazione il nome dell'allievo o degli allievi
4. All'inizio di ogni lezione gli allievi controlleranno la propria postazione di lavoro (PC, mouse, monitor, tastiera, sedie e tavolo) al fine di verificare che nulla sia stato sottratto o deteriorato. In caso contrario gli alunni segnaleranno l'accaduto

- all'insegnante o all'assistente di laboratorio, che lo annoteranno sul registro di laboratorio e lo sottoporranno all'attenzione del Dirigente scolastico
5. Il software da installare deve sempre essere concordato con il responsabile del laboratorio
 6. L'assistente di laboratorio provvederà ad installare i programmi richiesti
 7. Gli alunni non possono introdurre in laboratorio dischetti o CD-ROM non in dotazione all'Istituto per evitare infezioni da virus informatici e sconfiguramenti delle macchine
 8. L'introduzione di tali supporti esterni di memoria da parte degli alunni può avvenire solo col parere favorevole dell'assistente di laboratorio e/o del docente responsabile del laboratorio.

Art. 36 Adempimenti dei docenti

1. I docenti devono controllare gli alunni durante l'attività didattica in modo da impedire usi impropri dei PC e danni alle attrezzature. Le violazioni saranno annotate sul registro per i provvedimenti del caso
2. L'attività di laboratorio cesserà almeno 5 minuti prima del suono della campanella per consentire agli alunni di chiudere la sessione di lavoro in modo appropriato e fare un rapido controllo che tutto sia in ordine

Art. 37 Uso di Internet

L'utilizzazione di internet è consentita per finalità esclusivamente didattiche e l'attivazione della connessione può avvenire solo con l'autorizzazione responsabile. Durante il collegamento ad Internet sarà cura del docente della classe vigilare su un uso corretto e strettamente legato alle attività previste

Art. 38 Divieti

1. E' fatto divieto di consumare pasti e bevande all'interno del laboratorio
2. Durante la ricreazione i laboratori devono restare chiusi. Le classi che lo hanno utilizzato durante la terza ora devono fare ricreazione in aula

Art. 39 Biblioteca d'Istituto

Il Patrimonio bibliografico della scuola è distribuito tra biblioteca d'Istituto e biblioteca alunni

Art. 40 Utilizzo della biblioteca

1. Gli studenti potranno accedere in biblioteca secondo un orario di apertura che sarà comunicato con apposito avviso all'inizio dell'anno scolastico
Tale orario, limitato di norma al mattino, sarà esteso anche al pomeriggio, in un giorno stabilito della settimana, in presenza di una notevole richiesta
2. Al di fuori dell'orario, ogni insegnante, sotto la propria responsabilità, può accompagnare gli alunni che intendono consultare i testi per lavori di ricerca e di attività di studio individuale, dopo aver avvisato il responsabile
3. Gli alunni e i docenti che intendono prendere in prestito uno o più volumi, dovranno, nelle ore di apertura della biblioteca, rivolgersi ai docenti di turno ed apporre una firma sull'apposito registro dei prestiti
4. E' consentito prendere in prestito contemporaneamente tre libri al massimo

Art. 41 Restituzione dei libri

1. I libri in prestito dovranno essere restituiti entro 15 giorni. Eccezionalmente il prestito può essere prorogato su autorizzazione del Preside

2. I volumi devono essere restituiti nelle stesse condizioni di consegna e non possono essere scambiati senza la relativa registrazione
3. La mancata restituzione del libro, la sua parziale o totale distruzione o comunque i danni arrecati attraverso sottolineature, annotazioni, ecc., comportano il risarcimento oltre agli eventuali provvedimenti disciplinari

Art. 42 Libri esclusi dal prestito

1. Sono esclusi dal prestito i dizionari, le enciclopedie ed i testi facenti parte di collane

Titolo VII Regolamento per l'utilizzo della palestra

Art. 43 Uso della palestra

1. L'uso della palestra è consentito solo in presenza di un docente
2. Gli alunni possono accedere alla palestra solo se abbigliati in modo decoroso ed adatto alla attività sportiva
3. Prima dell'ingresso in palestra gli alunni devono recarsi nello spogliatoio al fine di calzare scarpe da ginnastica
4. Gli alunni, prima dell'inizio dell'attività, devono depositare ordinatamente tutto quanto non necessario allo svolgimento dell'attività sportiva nello spogliatoio ed aver cura di liberare quest'ultimo di quanto depositatovi al termine della stessa
5. Degli attrezzi disponibili in palestra è possibile solo fare appropriato uso in presenza di un docente
6. Dopo l'uso gli attrezzi dovranno essere riposti al loro posto

Titolo VIII Disposizioni finali

Art. 44 Modifiche

1. Le modifiche al presente Regolamento devono essere deliberate dal Consiglio d'Istituto con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri